REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA COMUNALE DI SEGRATE

Art. 1 – ISTITUZIONE E COMPITI

L'Avvocatura del Comune di Segrate (d'ora innanzi Avvocatura) è istituita stabilmente e svolge, in coerenza con gli indirizzi espressi dal Sindaco, le funzioni di assistenza, rappresentanza e difesa del Comune di Segrate (d'ora innanzi Comune) nelle vertenze contenziose stragiudiziali e nelle cause giudiziali.

In particolare, l'Avvocatura provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente e resistente od in qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i gradi di giudizio (salvo specifiche abilitazioni), in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie e speciali, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi ai collegi arbitrali.

L'Avvocatura, ai sensi dell'art. 84 del Codice di Procedura Civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti chiamare

un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare e rinunciare agli atti del giudizio, rinunciare all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

L'Avvocatura costituisce articolazione organica autonoma e indipendente del Comune, cioè al di fuori della struttura amministrativa vera e propria, posta in posizione di dipendenza funzionale esclusivamente nei confronti del Sindaco¹.

Art. 2 -ULTERIORI ATTIVITA'

Oltre all'attività giudiziale, l'Avvocatura è chiamata a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale ed, in particolare, attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri secondo le modalità e i tempi che verranno concordati tra le parti.

Art. 3 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI I singoli Uffici sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi e modi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio. Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

Art. 4 - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Sindaco, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta

Comunale, rappresenta in giudizio il Comune nei processi e giudizi di cui

¹ Cfr. *ex plurimis* TA.R. Basilicata, 28.2.2012, n. 100, TA.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 3.5.2008, n. 726, T.A.R. Sardegna, Sez. II, 14.1.2008, n. 7, Consiglio di Stato, Sez. V, 16.9.2004, n. 6023, T.A.R. Molise, Campobasso, 9.1.2002, n. 1.

all'art. 2 e conferisce il relativo mandato *ad litem* all'avvocato o a gli avvocati incaricati.

Art. 5 - COMPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Dell'Avvocatura fanno parte esclusivamente gli avvocati che prestano servizio presso l'Avvocatura iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Milano ai sensi dell'art. 7), con esercizio limitato e esclusivo agli affari del Comune.

L'Avvocatura si avvale della collaborazione di un numero adeguato di persone inquadrate nel ruolo amministrativo per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della professione forense.

ART. 6 - STATUS DELL'AVVOCATO

Agli avvocati che prestano servizio presso l'Avvocatura viene assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali del Comune di Segrate, un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta e l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Milano con oneri finanziari a carico del Comune.

L'iscrizione nell'elenco speciale è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nel precedente articolo 2).

Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato².

Gli avvocati che prestano servizio presso l'Avvocatura sono addetti all'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale e consulenza legale in genere, con esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta.³

¹³ Art. 7, lett. c) del "Regolamento degli Uffici legali Enti Pubblici al fine dell'iscrizione nell'elenco speciale" approvato dall'Ordine degli Avvocati di Roma.

² Art. 23 – "Avvocati degli enti pubblici" della Legge 31.12.2012, n. 347- "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

Sia gli affari consultivi che quelli contenziosi sono assegnati agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura sulla base delle rispettive competenze, ricorrendo, ove necessario, a sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e specializzazione professionale.

Il Comune stipula apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione degli avvocati che prestano servizio presso l'Avvocatura, oltre alla copertura INAIL per infortuni derivanti ai medesimi avvocati e ai propri collaboratori⁴.

Art. 7- AVVOCATI DEL LIBERO FORO

Oltre che nelle cause connesse ai sinistri coperti da assicurazione, in relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della controversia o ad un eccessivo carico di lavoro, che rendano difficoltoso seguire l'andamento della pratica, o ad altra situazione eccezionale congruamente motivata, può essere richiesta, previa deliberazione della Giunta Comunale, l'attribuzione di un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, oppure il conferimento del mandato *ad litem* in via eccezionale ad uno o più legali del libero foro, specialisti del settore o docenti universitari.

L'Avvocatura può sempre nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti al Comune che esterni ad esso e sia per la fase giudiziale che stragiudiziale.

Art. 8 - COMPENSI

A norma dell'art. 37 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza del comparto Regioni – Autonomie Locali del 23.12.1999 ed a norma dell'art. 27 del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali del personale non

⁴ Art. 12 – "Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni" della Legge 31.12.2012, n. 347- "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

dirigenziale siglato in data 14.9.2007, in aggiunta alla normale retribuzione prevista dai C.C.N.L. vigenti, agli avvocati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, incaricati del patrocinio in sede giudiziale e stragiudiziale, iscritti per conto del Comune nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Milano, sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio dell'attività professionale, secondo i principi di cui alla L. 31.12.2012, n. 247, esclusivamente in caso di sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive.

I compensi di cui al comma precedente sono attribuiti agli avvocati per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria e speciale, civile e penale (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrativa e tributaria, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali.

Le sentenze favorevoli al Comune sono quelle che, in ogni fase e procedimento – cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione – ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- le sentenze, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano quindi in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente:

- sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.

Per la determinazione di detti compensi si farà riferimento al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6 della Legge 31.12.2012, n. 247 contenuto nel Decreto Ministeriale 10.3.2014, n. 55. L'ammontare complessivo dei compensi maturati rappresenta la base sulla quale operare le liquidazioni indicate al successivo comma.

Nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati incaricati del patrocinio in sede giudiziale in base al rendimento individuale che tenga conto del rispetto del programma di lavoro risultante dagli strumenti di rilevazione del sistema di qualità e della puntualità negli adempimenti processuali.

Nel caso di giudizi in cui la parte avversaria sia stata condannata al pagamento delle spese di giudizio al Comune ed in presenza di una notula redatta dall'avvocato secondo i criteri di cui al presente articolo, spetta all'avvocato il compenso di importo più favorevole.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama il contenuto dell'art. 9 del Decreto Legge 24.6.2014, n. 90 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11.8.2014, n. 114.

Art. 9 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

I compensi di cui all'articolo precedente, determinati secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia del 10.3.2014, n. 55, sono liquidati annualmente e gravano su apposito capitolo di spesa di bilancio previsto dal Responsabile del Servizio Finanziario per la parte imponibile, per CPDEL ed INAIL, nonché su apposito e distinto capitolo di bilancio per l'IRAP.

Tali compensi si intendono comprensivi di tutti gli oneri riflessi, previdenziali e assistenziali connessi alle erogazioni, anche per la parte che è a carico dell'Ente. Il fondo per l'Avvocatura interna è calcolato al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere IRAP gravante sull'Amministrazione.

L'Amministrazione comunale potrà richiedere sulle parcelle predisposte dall'Avvocatura l'apposizione del visto di liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

I compensi vengono poi corrisposti insieme alle competenze mensili.

Detti compensi sono esclusi dai vincoli di spesa del personale di cui all'art. 9, comma 2 bis del Decreto Legge 21.5.2010, n. 78 convertito in legge dalla Legge 30.7.2010, n. 122⁵.

Art. 10 - CORRELAZIONE CON LA VALUTAZIONE DI RISULTATO E CON L'INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITA'

In considerazione dell'attività di consulenza legale resa dall'Avvocatura sono fatte salve la corresponsione della retribuzione di risultato e l'incentivazione della produttività come regolate in sede di contrattazione collettiva.

_

⁵ Cfr. Deliberazione Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, 4.12.2013, n. 86

Art. 11 - ULTERIORI COMPITI

L'Avvocatura per le vertenze che siano affidate a legali del libero foro ai sensi dell'art. 7 ha il compito di seguire l'evolversi dei contenziosi, istruendo i legali esterni sulla linea di condotta da tenere, vigilando sulla corretta gestione delle vertenze e provvedendo a liquidare le competenze professionali, nel rispetto della tariffa.

Art. 12 - ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a lite potenziali o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti

Art. 13 - DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della Legge 7.8.1990, n. 241, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
- atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi ai giudizi e/o procedimenti non definiti;
- esposti, denunce e querele, nonché il contenuto dei relativi fascicoli, nei limiti di cui all'art. 329 del Codice di Procedura Penale.

Art. 14 - INCOMPATIBILITA'

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali, si applicano al personale dell'Avvocatura, in quanto compatibili, le disposizioni

contenute nel D.P.R. 31.12.1993, n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165.

Art. 15 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30.10.1933, n. 1611 nel testo vigente, purchè siano compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura.

Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione della Giunta Comunale